



**Regolamento Interno del
Comitato Congiunto di Pilotaggio (CCP)
INTERREG IIIA - Transfrontaliero Adriatico e
Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG/CARDS/PHARE**

Visti:

- la Comunicazione della Commissione Europea del 2 settembre 2004, che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa Comunitaria INTERREG III, e, in particolare, i paragrafi 29, 38 e 40;
- le “*Linee Guida per l'implementazione del Programma di Prossimità INTERREG/CARDS*”, approvate dalla Commissione Europea in data 11 giugno 2004, e, in particolare, i paragrafi 2.1, 2.4, 4.1.5, 4.1.9;
- il Programma Operativo (in seguito, “PO”) del Programma INTERREG IIIA – Transfrontaliero Adriatico e del Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG/CARDS/PHARE (in seguito, “*Programma*”), così come approvato dalla Commissione Europea in data 22/12/2004, e, in particolare, il § 9.3;

il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Congiunto di Pilotaggio INTERREG IIIA - Transfrontaliero Adriatico e del Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG/CARDS/PHARE, in qualità di organismo responsabile della selezione e dell'approvazione congiunta delle proposte progettuali da ammettere a co-finanziamento a valere sulle risorse del *Programma*, nonché della sorveglianza coordinata sull'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del campo d'azione del suddetto PO approvato in data 22/12/2004, e successive integrazioni e modifiche.

Articolo 1

Definizione

1. Il "*Comitato Congiunto di Pilotaggio INTERREG IIIA/Transfrontaliero Adriatico e Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG/CARDS-PHARE*" (in seguito, “Comitato Congiunto di Pilotaggio”, ovvero “CCP”) è la Struttura di Gestione Congiunta del *Programma* titolare della gestione delle attività di selezione delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento e delle altre funzioni ad esso attribuite, così come di seguito descritte dal presente Regolamento.

Articolo 2

Composizione del Comitato Congiunto di Pilotaggio

1. Il CCP è composto da 11 (undici) membri aventi diritto di voto, rappresentanti le 7 (sette) Regioni Adriatiche Italiane (RAI) e i 4 (quattro) Paesi Adriatico Orientali (PAO).



2. L'Autorità di Gestione partecipa senza diritto di voto alle riunioni del CCP. Alle medesime riunioni possono inoltre partecipare anche un rappresentante della Commissione Europea e, se necessario, un rappresentante della Banca Europea degli Investimenti (BEI), in qualità di osservatori. Possono essere invitati a partecipare anche i rappresentanti dei Ministeri italiani e dei PAO competenti per le tematiche oggetto dell'ordine del giorno, con funzioni meramente consultive. Nel caso siano portati all'approvazione del CCP i progetti finanziati dal Nuovo Programma di Prossimità Adriatico (con risorse INTERREG e CARDS/PHARE), possono partecipare alle riunioni del CCP, in qualità di osservatori, anche i rappresentanti delle Delegazioni della Commissione Europea (per la Croazia, la Bosnia ed Erzegovina e l'Albania) e dell'Agenzia Europea per la Ricostruzione (per la Unione di Serbia e Montenegro).
3. Le RAI e i PAO devono comunicare all'Autorità di Gestione il nominativo del proprio rappresentante per il CCP e ogni successiva variazione dello stesso.
4. Qualora necessario, sono ammessi a partecipare alle riunioni del CCP anche rappresentanti o esperti esterni, in qualità di consulenti ovvero osservatori, su iniziativa di uno dei membri di cui al precedente art. 1, purché la Presidenza ne sia informata con almeno 10 giorni solari di anticipo.
5. I membri del CCP s'impegnano a promuovere la partecipazione equilibrata di donne e uomini ai lavori del Comitato.

Articolo 3

Presidenza del Comitato Congiunto di Pilotaggio

1. La Presidenza del CCP è esercitata, a rotazione, dal rappresentante di una RAI o di un PAO, secondo un calendario condiviso.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni, con il supporto, ove necessario, del Segretariato Tecnico Congiunto:
 - convoca il CCP di concerto con l'Autorità di Gestione;
 - propone gli ordini del giorno, di concerto con l'Autorità di Gestione;
 - accerta la regolare costituzione del CCP, ai sensi del successivo art. 5;
 - disciplina e coordina lo svolgimento delle riunioni;
 - provvede alla tempestiva comunicazione delle decisioni assunte dal CCP ai membri deliberanti non presenti alla riunione;
 - provvede alle comunicazioni formali, di concerto con l'Autorità di Gestione, in ordine alle decisioni assunte dal CCP, nei confronti delle competenti Strutture di Gestione dei Fondi Interni e delle Strutture di Gestione dei Fondi Esterni, così come individuate dal PO.
3. Qualora necessario, la funzione di Vice-Presidente del CCP è affidata ad un altro membro deliberante del Comitato.



Articolo 4

Funzioni del Comitato Congiunto di Pilotaggio

1. Il CCP svolge le seguenti funzioni:
 - seleziona le proposte progettuali da ammettere a finanziamento;
 - formula direttive all'Autorità di Gestione;
 - propone le modifiche e/o integrazioni relative ai criteri di valutazione e selezione dei progetti da sottoporre all'approvazione del CCS;
 - approva gli schemi di bando (o delle altre modalità) per la presentazione dei progetti;
 - approva le proposte progettuali pre-istruite dal STC in collaborazione con le RAI e i PAO, e formula le graduatorie dei progetti da ammettere al finanziamento, dopo aver valutato i progetti sulla base della coerenza con le logiche del *Programma* e sulla base del loro effettivo impatto transfrontaliero;
 - approva le modifiche e/o integrazioni dei progetti approvati con riserva;
 - esamina i documenti di monitoraggio ed esprime parere nel merito;
 - analizza i rapporti di valutazione intermedia (art. 42 Reg. n. 1260/99) da trasmettere al CCS, corredandoli di note di commento e formulando eventuali direttive per l'Autorità di Gestione e per le Unità di Coordinamento del Programma dei PAO.
2. Nel caso in cui, nel corso della riunione ovvero a mezzo di apposita procedura scritta così come definita al successivo Articolo 8, si rilevi la necessità di procedere ad approfondimenti tecnici in relazione ad argomenti determinati, il CCP può deliberare la costituzione di gruppi di lavoro per la trattazione delle specifiche tematiche di interesse. La composizione dei gruppi di lavoro è determinata di volta in volta sulla base delle specifiche materie tecniche oggetto di trattazione, e le relative riunioni seguono la disciplina definita dal presente Regolamento, per quanto compatibile. Le risultanze delle attività svolte dai gruppi tecnici devono essere sottoposte all'approvazione del CCP.

Articolo 5

Riunioni e ordini del giorno del CCP

1. Le riunioni del CCP si svolgono nell'ambito dell'area geografica di ammissibilità del *Programma*. Il CCP si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato su richiesta scritta e motivata da parte di almeno uno dei suoi membri deliberanti. Il rappresentante della RAI o del PAO di volta in volta ospitante collabora con il Segretariato Tecnico Congiunto per l'organizzazione della riunione.
2. La riunione del CCP è regolarmente costituita, e le sue decisioni hanno piena validità giuridica, se, all'apertura della riunione, sono presenti i membri deliberanti di almeno 4 RAI e di ognuno dei 4 PAO.
3. Il Presidente, per il tramite dell'Autorità di Gestione, convoca, anche tramite posta elettronica, i membri del CCP almeno 20 (venti) giorni solari prima della data fissata per la riunione, comunicando giorno, ora e luogo dell'incontro e l'ordine del giorno proposto.
4. Prima dell'avvio delle procedure di selezione dei progetti "a bando" finanziati dal Nuovo Programma di Prossimità Adriatico (con le risorse INTERREG e CARDS-PHARE),



L'Autorità di Gestione comunica alle Delegazioni della Commissione Europea e all'Agenzia Europea per la Ricostruzione i nominativi dei membri del CCP.

5. I membri deliberanti del CCP possono chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di specifici argomenti di discussione, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Presidente di turno ed all'Autorità di Gestione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima della data fissata per la riunione. Laddove necessario, il Presidente comunica, con le modalità sopra descritte, l'ordine del giorno modificato ai membri del CCP, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari prima della data della riunione del CCP.
6. Nel caso in cui, nel corso della riunione del CCP, si rilevi il carattere di urgenza relativamente ad argomenti non compresi nell'ordine del giorno, il Presidente può proporre di discutere tali questioni nella medesima riunione, previa espressa approvazione da parte dei membri del CCP, secondo la procedura di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
7. Il Segretariato Tecnico Congiunto (in seguito, "STC") invia ai membri del CCP, con almeno 20 giorni solari d'anticipo ed anche in formato elettronico, la documentazione relativa ai punti inclusi nell'ordine del giorno.
8. Alla fine di ciascuna riunione, il STC fornisce una sintesi delle decisioni assunte dal CCP. Tale sintesi viene allegata al verbale della riunione.
9. Il STC invia la bozza del verbale, in lingua italiana ed inglese, ai membri del CCP entro e non oltre 20 (venti) giorni solari dalla data della riunione. I membri del CCP possono esprimere le proprie osservazioni e/o proposte di modifica alla bozza del verbale entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione dei documenti. In mancanza di rilievi da parte dei membri del CCP, la bozza del verbale viene approvata come definitiva ed il verbale è sottoscritto nella successiva riunione del CCP.
10. Le riunioni del CCP hanno carattere di riservatezza.
11. L'Autorità di Gestione del Programma INTERREG IIIA – Transfrontaliero Adriatico e del Nuovo Programma di Prossimità Adriatico e le Unità di Coordinamento Programmatico dei PAO, tramite il Segretariato Tecnico Congiunto e sulla base di un'impostazione concordata congiuntamente, comunicano al pubblico le decisioni del CCP, per mezzo di idonei sistemi di comunicazione.

Articolo 6

Procedura di deliberazione

1. Il CCP delibera sui punti previsti nell'ordine del giorno con il sistema del consenso, vale a dire con il voto unanime dei membri di cui al precedente art.2, comma 1, presenti alla riunione.

Articolo 7

Procedura di selezione e approvazione delle proposte progettuali

1. Nel caso di selezione delle proposte progettuali, il CCP delibera in merito all'approvazione dei progetti presentati, secondo le modalità di cui al precedente articolo 6.
2. Il STC, conclusa la fase di pre-istruttoria in collaborazione con le RAI e i PAO, di cui al paragrafo 5-2-2 del Complemento di Programma del Programma INTERREG IIIA – Transfrontaliero Adriatico e del Nuovo Programma di Prossimità Adriatico



INTERREG/CARDS-PHARE, invia la relativa documentazione (costituita dalle Schede progettuali, dai Rapporti di valutazione e dall'eventuale parere di compatibilità ambientale) al CCP, almeno 20 (venti) giorni solari prima della riunione, anche a mezzo di posta elettronica.

3. Il CCP procede all'esame congiunto nel merito delle proposte progettuali, secondo le procedure e i criteri di selezione dettagliati nel Complemento di Programma.
4. Il CCP elabora ed approva una graduatoria per ciascun Asse del *Programma*, individuando così i progetti da ammettere alla successiva fase di implementazione.
5. Il CCP può approvare i progetti secondo tre distinte modalità:
 - Approvazione definitiva, nel caso in cui i progetti soddisfino interamente i criteri e gli orientamenti del *Programma*;
 - Approvazione con prescrizione, nel caso in cui il CCP ritenga necessario integrare e/o modificare le proposte progettuali con elementi di carattere formale;
 - Approvazione con riserva, nel caso in cui il CCP ritenga necessario integrare e/o modificare le proposte progettuali sotto profili di carattere sostanziale. In questo caso, le modifiche adottate devono essere nuovamente sottoposte all'approvazione da parte del CCP.
6. Nel caso in cui la graduatoria formulata dal CCP comprenda progetti approvati con prescrizione, il Lead Partner proponente deve provvedere all'integrazione e/o modifica della proposta nei termini prescritti, a pena di esclusione dalla graduatoria, la quale scorrerà, di conseguenza, sui candidati successivi.
7. Nel caso di approvazione con riserva di taluni progetti, il Lead Partner provvede alle integrazioni e/o modifiche indicate dal CCP prima di sottoporre gli stessi ad una nuova approvazione del CCP.
8. Qualsiasi modifica della graduatoria deve essere approvata dal CCP, anche tramite procedura scritta appositamente attivata.
9. Tutti i membri deliberanti del CCP devono attenersi a comportamenti di imparzialità. Ogni membro del CCP che abbia un potenziale conflitto di interessi dovuto a propri legami con un qualsiasi progetto, deve dichiararlo e non può partecipare alla relativa discussione e all'approvazione di tale progetto. I membri deliberanti del CCP devono firmare una dichiarazione di imparzialità

Articolo 8

Procedura scritta

1. Nel periodo che intercorre tra le riunioni del CCP, se le circostanze lo richiedono, il Presidente dell'ultimo CCP convocato, per il tramite dell'Autorità di Gestione, può presentare, di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno degli altri componenti deliberanti del CCP, richiesta scritta di consultazione, ai membri del CCP.
2. I membri deliberanti del CCP possono esprimere la propria posizione sulla questione proposta, per iscritto e per posta elettronica, entro e non oltre 20 (venti) giorni solari dalla data di invio della comunicazione scritta da parte del Presidente dell'ultimo CCP convocato, effettuata per il tramite dell'Autorità di Gestione. Sarà cura dell'Autorità di



Gestione verificare l'avvenuta corretta ricezione da parte di tutti i membri deliberanti del CCP della predetta comunicazione.

3. Le proposte oggetto di consultazione sono considerate adottate qualora non vengano sollevate obiezioni entro il suddetto termine.
4. Questa procedura non può essere utilizzata nel mese di agosto.
5. La procedura scritta non può essere applicata per l'approvazione dei nuovi progetti da parte del CCP.

Articolo 9

Lingue ufficiali

1. Le lingue ufficiali del CCP sono l'italiano e l'inglese.

Articolo 10

Revisione

1. Il Regolamento Interno del Comitato Congiunto di Pilotaggio viene adottato dal Comitato stesso con la procedura di cui al precedente Articolo 6, nel corso della prima riunione, per essere quindi ratificato per iscritto dal Comitato Congiunto di Sorveglianza.
2. Laddove necessario, il Regolamento può essere modificato dal CCP, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 11

Lingua del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nella versione italiana e nella versione inglese.